



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

- LAMANNA FILIPPO Presidente
- PREDA MIRCO Relatore
- GESUALDI MARIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3/14
depositato il 03/11/2014

- avverso la sentenza n. 1/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:

controparti:

PI S

difeso da:
DRAGONE DONATELLA
VIALE BRIANZA, 20 20127 MILANO MI

difeso da:
SANCES MATTEO
PIAZZA A. MORRONE, 27 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682006 3000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682006 3000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682006 3000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060 1000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060 1000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068200602 1000 IRAP 2003

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 1/14

UDIENZA DEL

12/05/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

3136/2015

PRONUNCIATA IL:

12 MAG. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09 LUG. 2015

Il Segretario

Il segretario di sezione
Assistente Tributario
(Dott. Luigi Parasiliti Bellocchi)



(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682008

0000 IRPEF-ALTRO 2004
0000 IVA-ALTRO 2004
0000 IRAP 2004
0000 IRPEF-ALTRO 2005
0000 IVA-ALTRO 2005
0000 IRAP 2005

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 1/14

UDIENZA DEL

12/06/2015 ore 15:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

CTR Lombardia - Sezione 38 - RGA n. 3/14

Con atto d'appello 03.11.14 l'Equitalia Nord spa proponeva gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 3045/03/14 del 27.01.14 dep. il 27.03.14 con la quale i Giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso proposto dal signor P. S. avverso quattro cartelle di pagamento con iscrizioni a ruolo di tributi per gli anni 2002-2003-2004-2005 per un totale di € 93.951,67.

Il ricorrente, recatosi presso l'Equitalia Nord spa per verificare eventuali posizioni a suo carico, veniva a conoscenza di una serie di cartelle emesse nei propri confronti e precisamente le nn. 06820060 13, 0682006 11, 6820080 8 e 0682008 81.

Proponeva ricorso avverso tali atti contestando:

- la mancata notifica delle cartelle e comunque che l'eventuale notifica non era stata effettuata da un agente notificatore abilitato ma direttamente dall'Equitalia Nord;
- la mancata trasparenza delle somme iscritte a ruolo, l'omessa motivazione e l'assenza del nominativo del responsabile del procedimento;
- l'errata indicazione delle somme iscritte ruolo e l'intervenuta decadenza della notifica degli atti, evidenziando come le somme iscritte a ruolo fossero indebite.

Chiedeva la esibizione da parte del Concessionario delle copie delle cartelle opposte munite della relata di notifica concludendo sulla loro giuridica inesistenza.

L'Equitalia, costituitasi in giudizio, opponeva l'inammissibilità delle domande proposte contro gli estratti di ruolo in quanto atti privi di efficacia esecutiva mentre in riferimento alle contestazioni nel merito faceva presente come avesse carenza di legittimazione passiva per cui il contribuente avrebbe dovuto eccepire tali doglianze nei confronti dell'Ente impositore, sul punto rilevava che non era stato instaurato con quest'ultimo da parte del ricorrente alcun contraddittorio in sede giudiziale.

Sottolineava come nella controversia le sole questioni rilevanti e da trattare fossero comunque quelle relative alle cartelle di pagamento.

A seguito della richiesta di produzione in giudizio delle cartelle e della loro notifica, i Giudici di primo grado ritenevano provate tre delle quattro cartelle, nel senso dell'avvenuta regolare notifica, mentre annullavano la n. 682008 8 per la mancanza di prova della notificazione.

Evidenziavano come tutte le altre questioni relative alla formazione ed al contenuto dei ruoli avessero come naturale contraddittore l'Agenzia delle Entrate non citata dal ricorrente per cui la controversia risultava limitata esclusivamente alla procedura di notificazione degli atti della riscossione, per cui contraddittore l'Equitalia Nord spa cui era stato notificato il ricorso.

Concludevano con il parziale accoglimento del ricorso come sopra esposto.

Proponeva ricorso in appello in impugnativa parziale l'Equitalia Nord spa eccependo la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza opposta, la violazione di Legge nell'art. 101 c.p.c. nonché negli artt. 112 e 156, in particolare rilevava come la Corte

di Cassazione avesse disposto che l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale dovesse ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione del ricorso, come nel caso di specie.

Produceva copia della relata di notifica della cartella 682008/18 evidenziando come tale atto fosse stato notificato in data 18.02.08 mediante affissione all'Albo della Casa Comunale di Legnano, ove risultava all'epoca residente il contribuente, per temporanea assenza ex art. 26 Dpr 602/73 e 140 c.p.c. per avvenuta giacenza il 02.09.08. Opponeva l'Equitalia Nord la violazione dell'art. 21 D. Lgs. 546/92 per l'inammissibilità del ricorso a seguito della tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti alle stesse quale conseguenza della effettuazione della regolare notifica come dalle date indicate negli estratti di ruolo.

Concludeva sul punto che ancor prima di essere rigettato, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile siccome tardivamente proposto.

Riproponeva in sintesi le difese dedotte in primo grado.

Depositava controdeduzioni ed appello incidentale il contribuente con cui lamentava errori di valutazione dei Giudici di primo grado sia in merito alla documentazione prodotta dal Concessionario sia in merito ai motivi di opposizione proposti da esso ricorrente ovvero la mancata produzione in giudizio di vere prove attestanti le notifiche delle cartelle.

Evidenziava che la cartella 0682006/11 era stata inviata ad un diverso indirizzo rispetto alla residenza e consegnata ad un presunto addetto alla casa del contribuente e che per la cartella 0682008/31 risultava un primo tentativo per raccomandata in data 16.02.09 cui seguiva il deposito presso la Casa Comunale in data 16.06.09 senza tuttavia l'invio del successivo avviso di deposito.

Opponeva la mancata trasparenza delle somme iscritte nei ruoli in particolare nel calcolo degli interessi nonché l'errata indicazione degli importi pretesi che risultavano indebiti.

La controversia viene trattata in pubblica udienza come da istanza dell'Equitalia Nord spa unitamente alla impugnazione.

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, espone:

- cartella n. 0682006/43: veniva indirizzata ed inviata per la notifica in Legnano alla Via Calatafimi n. 15, ove risiedevano i genitori del ricorrente, risulta ivi notificata in data 23.10.2006 a mani proprie del destinatario pertanto il Collegio ne ritiene valida la notifica ma nella considerazione che il ricorso introduttivo avverso tale cartella risulta proposto solo nella data del 05.07.2013, il Collegio ne rileva la tardività per cui ritiene questa parte del ricorso introduttivo del giudizio inammissibile.

- cartella n. 0682006/11: veniva indirizzata ed inviata in Legnano alla Via Calatafimi, residenza dei genitori, dove veniva ritirata da persona che si dichiarava quale addetto alla casa, pur tuttavia risiedendo il ricorrente alla diversa Via Alessandro Volta n. 130, il Collegio ne ritiene nulla la notifica non ritenendo il firmatario legittimato al ricevimento dell'atto della riscossione.

Il Collegio accoglie questa parte del ricorso.

- cartella 0682008(/ 98: sull'avvenuto deposito della cartella presso la Casa Comunale per cui pretesa valida la notifica da parte dell'Equitalia, il Collegio rileva la omessa comunicazione al contribuente dell'avvenuto deposito per cui ritiene nulla detta notifica.

Il Collegio accoglie questa parte del ricorso.

- cartella n. 0682008(/ 91: sull'avvenuta notifica dell'atto per avvenuta giacenza presso la Casa Comunale il Collegio non rinviene documentazione che possa avvalorare l'avvenuta regolarità della notifica per cui la ritiene nulla.

Il Collegio accoglie questa parte del ricorso.

Ritiene le argomentazioni esposte rilevanti per la definizione del giudizio, assorbite le altre eccezioni e deduzioni delle parti.

In ordine alle spese di giudizio per il principio della parziale soccombenza di entrambe le parti le compensa integralmente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello principale dell'Equitalia Nord spa dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in ordine alla cartella n. 0682006(/ 3;


accoglie l'appello incidentale del contribuente in riferimento alle altre tre cartelle.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il 12 maggio 2015.

Il Relatore/Estensore

dott. Mirco Preda



Il Presidente

dott. Filippo Lamanna

